

corso della seduta dal presidente e sotto forma di uno schema, di un progetto che era stato formulato dal signor ministro d'accordo con le ditte interessate, diciamo, concessionarie, allo scopo di integrare i quantitativi di tabacco che non avrebbero potuto consegnare al monopolio di conseguenza della peronospora tabacina. Comunque, ci si disse che non dovevamo occuparci degli aspetti giuridici del provvedimento, perché il ministro avvocava a sé il giudizio di legittimità e i suoi riflessi sociali ed economici, i quali esulavano dalla competenza del consiglio di amministrazione ».

Che cosa rimaneva, allora, della competenza di quel consiglio di amministrazione, quando lo si esonerava dall'esprimere il giudizio sia sull'aspetto della legittimità sia sui riflessi economici e sociali dell'operazione?

Le stesse cose risultano dalla deposizione dell'avvocato Inglese, che non leggo perché già è stata ricordata ieri dal senatore Terracini.

Con un candore, poi, tutto particolare, il senatore Pecoraro, come se fosse stato un rispettoso usciere e non un membro del Governo e, anzitutto, un membro del Parlamento, premette che il consiglio di amministrazione non deve soffermarsi sulla legittimità o meno dell'atto — questione che il ministro ha avvocato a sé — ma deve occuparsi soltanto di alcuni aspetti tecnici. Anche il senatore Pecoraro è succube del gioco, e ciò risulta dalla sua deposizione: « Alcuni giorni prima della seduta del consiglio di amministrazione ricevetti la visita dell'onorevole Carmine De Martino, il quale venne a dirmi che aveva preso contatti con il ministro per una certa intrapresa che aveva in animo di effettuare ». In altre parole, praticamente, dopo che si era messo d'accordo con Trabucchi, De Martino andò a dire a Pecoraro: bada che io sono d'accordo con il ministro; quindi, puoi andare con animo tranquillo al consiglio di amministrazione.

Il presidente della Commissione inquirente gli chiede: « Venne al Ministero? ». Il senatore Pecoraro risponde: « Sì; e mi disse che l'intrapresa era motivata dal fatto che nel 1960 e nel 1961 c'era stata una fortissima riduzione nella produzione del tabacco, dovuta alla peronospora tabacina ». E aggiunge: « Gli pareva un dovere, quanto meno una cortesia, informarmi della sua iniziativa, di cui aveva già interessato il ministro. Mi spiegò che aveva intenzione di effettuare questa coltivazione in zone che gli dessero la possibilità di non andare incontro a quei danni che invece avrebbe avuto la coltivazione nel nostro

paese. Questa iniziativa doveva valere per lui e anche per altre eventuali società, nonché per altri imprenditori e coltivatori. Insomma, non voleva che si facesse una cosa che riguardasse lui solo, ma che potesse riguardare chiunque, ai fini di evitare un grave danno ». Dicendo ciò alla Commissione, è chiaro che il senatore Pecoraro cerca già di prefigurare la difesa del senatore Trabucchi. Sono convinto che queste cose l'onorevole De Martino non ebbe a dirle, per quello che poi è avvenuto: infatti De Martino è stato l'unico a godere della possibilità di fornire tabacco messicano.

Continua il senatore Pecoraro: « Io sono stato deputato con lui per dieci anni e quindi avevo con lui cordialità di rapporti, così come del resto sono in buoni rapporti con tutti. Era un uomo che aveva, non voglio dire una *vis* persuasiva, ma una certa umanità nell'espone i problemi, suscitava un certo senso di simpatia » (ed io ho poc'anzi dimostrato, a lume della giurisprudenza, che un sentimento di simpatia non può giustificare il comportamento illegittimo di un ministro). « Mi fece tutto questo discorso, mi disse che ne aveva parlato col ministro e che aveva ragione di pensare che il ministro si fosse interessato della questione nel senso che era cosa da prendere in considerazione se ci fossero tutte le garanzie, tutte le salvaguardie, specialmente se ci fosse la possibilità di venire incontro a una situazione di dissesto di determinate imprese e se non ci fossero delle perdite da parte dello Stato ». Ho detto che l'onorevole De Martino poi si è occupato soltanto del suo preteso dissesto, ma non del dissesto di tutti gli altri numerosi concessionari italiani.

Insorge il dottor Cova e insorgono altri numerosi membri del consiglio; ma il senatore Pecoraro è inesorabile e soffoca la discussione. Nemmeno sugli aspetti tecnici consente la discussione, rispondendo ad alcuni rilievi del dottor Cova in modo anche sprezzante. Tutti i commissari intervengono e tutti si dichiarano contrari. Vi è soltanto un membro del consiglio di amministrazione che non si dichiara contrario, ascolta soltanto, e poi riferisce al senatore Trabucchi: è il dottor Cavallari. « Il giorno dopo — dice il dottor Cavallari — il ministro Trabucchi mi ha chiesto come era andata la seduta e gli ho ripetuto queste cose. Debbo dire, che il ministro mi ha poi manifestato la sua preoccupazione e le sue intenzioni ».

Chi è questo Cavallari, al quale il ministro si rivolge per conoscere come è andato

l'affare dinanzi al consiglio di amministrazione? Non è quindi che il ministro si disinteressa; no, il ministro segue l'affare, ha interesse a che vada a buon esito perché si tratta di un affare a favore di De Martino, della S.A.I.M. e della S.A.I.D. « Mi ero trasferito a Roma — dice il dottor Vittorio Cavallari — da un paio di mesi appena, quando il ministro Trabucchi, mio concittadino, mi disse: "Avrei proprio bisogno di te per il consiglio d'amministrazione dei monopoli". Io gli risposi che non me ne intendevo, ma lui mi spiegò che gli occorrevo "per una funzione particolare" (io esercito un'attività che opera soprattutto nel campo delle relazioni umane nelle aziende). Il ministro Trabucchi mi disse che Cova era un bravissimo organizzatore, un bravissimo venditore, un bravissimo industriale, ma privo di sensibilità. Perciò mi incluse nel consiglio di amministrazione per una funzione particolare ».

Ecco come sono costituiti molti dei nostri consigli d'amministrazione!

Il collega Assennato ha chiesto a questo dottor Cavallari: « Di che cosa è professore? ». E Cavallari ha risposto: « Sono libero docente di storia del diritto italiano ». Quanta attinenza con la materia del tabacco!

Il senatore Trabucchi non è quindi il distratto, il disinteressato, lo stravagante che vorrebbe far credere di essere; ma segue l'affare passo a passo, come in seguito vedremo ancora. Fa il distratto soltanto quando, richiesto del motivo per cui non ha emesso il decreto — che sarebbe stato sottoposto all'esame di vari organi di controllo, compresa la Corte dei conti — risponde che non seguì più l'affare.

Non è vero, senatore Trabucchi. Ella ha seguito l'affare passo a passo, tanto è vero che ha apportato modifiche, durante l'esecuzione del contratto, esclusivamente di sua iniziativa, senza chiedere pareri ad alcuno, come poi dimostrerò.

Quali sono le giustificazioni per la vicenda del tabacco messicano? La mancanza di tabacco in seguito ad una recrudescenza della peronospora tabacina. Questa è la prima bugia. Il ministro aveva il dovere di indagare sulla situazione delle scorte esistenti, che in effetti non erano indifferenti. Infatti, a parte il tabacco esistente presso i vari concessionari e a parte la giacenza di oltre un terzo della produzione del 1962, vi erano le seguenti scorte: per l'esercizio 1961-62, a tutto il 30 giugno 1962, nei magazzini del monopolio esistevano scorte per un periodo di 22 mesi. Sappiamo, inoltre, che nel 1962 pro-

prio la S.A.I.M. ha esportato in Germania 25 mila quintali di tabacco. Nell'esercizio 1962-63, cioè nel periodo più difficile, esistevano scorte per 21 mesi. Nell'esercizio 1963-64 erano giacenti scorte per circa 19 mesi. Sappiamo, inoltre, che nel 1962 era stata investita a tabacco la metà del terreno precedentemente adibito a tale coltivazione, mentre nel 1963 tale percentuale era già risalita all'80 per cento.

Il ministro Trabucchi era così convinto che, nonostante la peronospora, vi fosse una scorta sufficiente di tabacco, che non bloccò le esportazioni e consentì all'onorevole Carmine De Martino di esportare, proprio nel periodo in cui maggiormente dovevano essere sentite, secondo le sue stesse dichiarazioni, le conseguenze della peronospora, tabacco, non messicano, ma di produzione italiana, a ben 75 mila lire al quintale, in Germania.

In un giornale non della nostra parte politica ieri era scritto: « Un ministro può presentare un progetto di legge che elimini i difetti delle leggi in vigore ed in caso di necessità e urgenza può addirittura indurre il Governo ad emanare un decreto-legge ». E concludeva: « Perché il ministro Trabucchi non l'ha fatto, se era tanto sollecito del bene pubblico? ».

Non vi era alcuna giustificazione per la trattativa privata (questo è il punto), perché le norme sulla contabilità generale dello Stato prescrivono che tale forma di contrattazione vada applicata soltanto in caso di urgenza o comunque in circostanze eccezionali.

Abbiamo poi la seconda bugia: la necessità, cioè, di salvare le maestranze. Mi dispiace che l'altra sera il dottor Jacobelli abbia fatto sua questa giustificazione del senatore Trabucchi, creando confusione nell'opinione pubblica, in quanto, come in seguito si dirà, la giustificazione era completamente falsa.

Salvare le maestranze? Ma il ministro Trabucchi doveva sapere — chiedendo, se necessario, spiegazioni agli uffici competenti — che tutte le maestranze dei concessionari sono addette soltanto all'operazione di essiccazione della foglia e all'imbottimento. Quindi era veramente puerile dire di voler salvare le maestranze quando, giungendo il tabacco dall'estero già essiccato e già nelle botti, per le maestranze italiane non vi era alcun lavoro da fare.

Terza bugia: errata previsione sulla durata della infestione per giustificare non soltanto il contratto, ma anche la sua durata

(7 anni proposti dal ministro Trabucchi, ridotti poi a 5 anni). Lo Stato, per sua deliberazione e sotto la guida del Ministero delle finanze, stava spendendo parecchi miliardi nella lotta contro la peronospora: e quindi il ministro Trabucchi sapeva dalla fine del 1961 quali risultati si prevedessero per il 1962 e per gli anni successivi. Infatti la lotta fu efficace, tanto è vero che nel 1962 fu coperta oltre la metà della superficie tradizionalmente coltivata a tabacco e nel 1963 quasi la totalità.

Ed allora resta soltanto la bugia detta dall'onorevole De Martino: sto per fallire.

Questa parte farsesca delle trattative De Martino-Trabucchi la riferisce lo stesso senatore Trabucchi; la riferisce lo stesso senatore Pecoraro; la riferisce nel suo interrogatorio il figlio dell'onorevole De Martino. Ma è proprio questo voluto salvataggio che integra l'elemento costitutivo principale del reato di cui all'articolo 323 del codice penale: «...per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio». Non vi è bisogno, pertanto, di ricorrere alla dottrina tedesca per dimostrare che il reato si integra proprio in queste affermazioni del senatore Trabucchi e dell'onorevole De Martino. E per procurare un vantaggio a De Martino che Trabucchi ha calpestato tutte le leggi che sono a presidio di una sana amministrazione.

Non lo diciamo noi, ma organi che noi abbiamo costituito, ai quali abbiamo il dovere di credere, dei quali dobbiamo erigerci a difensori, se non vogliamo che tutto si corrompa, se non vogliamo più leggere nelle contabilità di imprenditori privati — come nella contabilità sequestrata alla S.A.I.M. — la cifra di 5 milioni per vitto ed alloggio ai funzionari del monopolio. Possiamo condannare, invero, questi funzionari? Non dobbiamo pensare, invece, che essi abbiano avuto il cattivo esempio dall'alto? Non si sapeva forse negli ambienti di piazza Mastai che l'affare del tabacco messicano, l'aveva voluto e patrocinato il ministro?

Il senatore Trabucchi aveva creato in piazza Mastai uno stato d'animo di preoccupazione e di ossequio nei confronti dell'onorevole De Martino. Vi soggiace lo stesso dottor Cova.

Ecco cosa dice l'avvocato dello Stato Arias: «Più volte insistei perché mi fosse mostrato il contratto e perché la discussione della questione fosse portata dinanzi al consiglio di amministrazione. Poi mi giunsero delle lettere anonime, che ho voluto ugualmente conservare. Una di esse, in data 9 mag-

gio 1964, si compiaceva con me per aver sollevato presso il consiglio di amministrazione dell'azienda dei monopoli la questione dell'importazione di tabacchi messicani, aggiungendo apprezzamenti di vario carattere sull'operazione e sul privilegio che, in ogni caso, era stato assicurato a due ditte su un migliaio di ditte concessionarie. Feci fare, in data 11 maggio 1964, una copia di questa lettera anonima e la mandai al dottor Cova spiegandogli: "Per dovere di lealtà, le trasmetto una fotocopia di una lettera anonima a me pervenuta ed inviata anche, per conoscenza, al procuratore generale presso la corte di appello, nella quale si indicano varie circostanze, in gran parte a me finora sconosciute, riguardanti la vertenza della nota importazione di tabacco a mezzo di alcune ditte concessionarie della coltivazione. Unisco pure la fotocopia della busta contenente la lettera ed invio i più distinti saluti". Questo accadeva l'11 maggio. In data 12 maggio pensai di scrivere all'onorevole Tremelloni, ministro in carica delle finanze, facendo presente che ero preoccupato di questa convenzione piuttosto fantomatica, che non mi risultava da un atto stipulato regolarmente secondo quanto prescrive la legge della contabilità generale dello Stato. Perciò pregai il ministro di consentirmi di vedere l'originale dell'atto» (è un avvocato dello Stato che prega il ministro di fargli vedere questo famoso contratto). «Questa lettera, per la verità, rimase senza risposta. Ricevetti successivamente un'altra nota anonima, datata 23 maggio 1964 (conservo anche la busta), in cui si facevano altre affermazioni e rivelazioni su questa operazione di tabacco dal Messico e fra l'altro si diceva che il titolare (o rappresentante) della ditta aveva dovuto pagare 50 milioni per tassa I.G.E.; però protestò ed il direttore dei monopoli si sarebbe occupato per far restituire la somma. Non so se fosse esatta la somma di 50 milioni; fatto sta che chiesi direttamente spiegazioni al direttore dei monopoli: questi mi rispose che, poiché si trattava di una importazione per conto dello Stato, l'I.G.E. non era dovuta. Io risposi facendo tutte le mie riserve su questo apprezzamento giuridico, perché prima si sarebbero dovuti informare gli organi legali. Aggiunsi che desideravo vedere il contratto. Insomma, vi furono alcune battute abbastanza vivaci fra me e il dottor Cova ed il sottosegretario onorevole Valsecchi, che presiedeva. Io dissi: scusate, voi pagate miliardi a queste ditte senza nemmeno rivolgervi al consiglio di amministrazione per vedere se

in fondo il contratto sia stato stipulato regolarmente e se l'oggetto sia lecito. Mi rispose che la cosa era stata voluta dal ministro e che per quanto si riferiva ad una eventuale illiceità il ministro si assumeva anche a questo riguardo la responsabilità ».

Insistette l'avvocato Arias per avere copia del contratto. Finalmente, per puro caso, seppe che il contratto era stato registrato presso l'ufficio del registro di Cava dei Tirreni, dal quale finalmente ottenne la copia del contratto. Ieri è stato detto in quest'aula che il contratto era stato registrato a Cava perché a Cava esistevano gli stabilimenti della S.A.I.M. e della S.A.I.D. Grande bugia, collega Dell'Andro; io sono di Salerno e posso assicurare che a Cava non esiste stabilimento alcuno della S.A.I.M. o della S.A.I.D. Quindi un altro favore all'onorevole De Martino: registrazione a tassa fissa con poche centinaia di lire, mentre doveva essere pagata la tassa graduale, e quindi alcune decine di milioni!

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Se potrò riavere la parola le risponderò allo stesso modo.

CACCIATORE. Ieri, se mi consente, ella, onorevole Dell'Andro, ha parlato a nome nostro...

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Della Commissione.

CACCIATORE. ... e non è stato obiettivo, perché ha riferito circostanze che non rispondono a verità.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Lo vedremo.

CACCIATORE. In ogni modo — seguita l'avvocato dello Stato Arias — disse il dottor Cova che « non poteva convocare il consiglio di amministrazione per questioni in ordine alle quali il consiglio si era già espresso. E poiché si trattava di un riesame di una decisione presa dal ministro ci si doveva rivolgere direttamente al ministro stesso per un riesame della cosa. Allora gli risposi con una lettera un po' risentita ». E così continua il contrasto fra il dottor Cova e l'avvocato dello Stato Arias.

Dunque, come ho già detto, non siamo noi ad affermare che l'onorevole Trabucchi ha violato le leggi dello Stato: lo ha detto il consiglio di amministrazione dei monopoli, lo ha detto la polizia tributaria, lo ha detto il procuratore della Repubblica presso la corte di appello. E non è vero che il procuratore generale non abbia iniziato una certa istruttoria: ella proprio, onorevole Dell'Andro, ha protestato in Commissione per l'agire, secondo lei scorretto, del procuratore generale della

Repubblica. Ricordo le sue parole, ricordo la sua critica ingiusta.

Quindi anche il procuratore generale della Repubblica iniziò alcuni atti istruttori.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Lo poteva fare o no?

CACCIATORE. Non lo poteva: ma questi atti esistono, quindi ella ha detto una cosa non esatta.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ho detto che non vi era il convincimento, non vi era la conclusione.

CACCIATORE. Ella ha detto che il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma non aveva iniziato alcun atto istruttorio. Invece gli atti istruttori erano stati iniziati, e proprio a questo ella si è ribellato in Commissione.

A prescindere da tutto ciò, che il senatore Trabucchi abbia violato le leggi dello Stato più di tutti e al di sopra di tutti l'hanno detto il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato. Non devo ricordare ai colleghi che il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione previsto dalla Costituzione; e che l'Avvocatura dello Stato giova ad assicurare una efficiente tutela degli interessi dello Stato nelle controversie giudiziarie in cui esso sia implicato. Ora, noi non dovremmo tenere conto di questi organi così importanti, di questi organi ausiliari del nostro Stato; e per fare un piacere al senatore Trabucchi dovremmo affermare che nulla vi è da dire, che non ricorre nemmeno il reato di cui all'articolo 323 del codice penale?

Ma oltre al Consiglio di Stato, oltre all'Avvocatura dello Stato l'ha detto il ministro Tremelloni, al quale vanno la nostra ammirazione e la nostra solidarietà per il coraggio e innanzitutto per l'ossequio verso gli organi dello Stato ai quali ha chiesto, a norma di legge, il prescritto parere prima di adottare la grave decisione di sospendere l'esecuzione del famigerato contratto.

Ed ecco che cosa dice il Consiglio di Stato, onorevoli colleghi: « Accertata la natura contrattuale degli atti in esame, segue che essi avrebbero dovuto essere adottati nel rispetto delle leggi sui monopoli di Stato » (non è l'opposizione, non è il partito comunista, non siamo noi socialisti unitari a dire queste cose, ma il Consiglio di Stato) « e con l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione dei contratti. Per quanto concerne questo secondo aspetto va rilevato che a norma dell'articolo 5, n. 11, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente facoltà e attri-

buzioni degli organi dell'amministrazione dei monopoli di Stato, il consiglio di amministrazione deve essere sentito, tra l'altro, sui contratti a trattativa privata di importo superiore a 3 milioni di lire. Nessun limite pone la citata disposizione all'esercizio di questa funzione consultiva; e per di più ricorrevano, nella fattispecie concreta, i presupposti di cui all'articolo 3, primo comma, della legge istitutiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». E continua: «Non vi è dubbio, perciò, che sui contratti il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi in relazione non soltanto agli aspetti tecnici, ma alla convenienza in genere del negozio dal punto di vista amministrativo, e in primo luogo alla legittimità di esso. A questo riguardo deve ravvisarsi una prima illegittimità nell'operato del ministro» (non lo diciamo noi, ma il Consiglio di Stato) «il quale, pur non essendo vincolato dal parere del consiglio di amministrazione, non avrebbe potuto privare sia pure parzialmente questo organo — come invece è avvenuto — di una sua funzione istituzionale, avocando esclusivamente a sé il giudizio sulla legittimità del contratto. Né, d'altra parte, il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto consentire di lasciarsi per così dire esautorare, essendo esso tenuto, una volta consultato, a rendere il proprio parere in conformità alle norme di legge che ne disciplinano le attribuzioni». Ma dominava la volontà del senatore Trabucchi! Dominava la volontà del senatore Pecoraro! E vi era anche il buon Cavallari!

Non leggo tutta la motivazione del Consiglio di Stato, tutte le norme che richiama il Consiglio di Stato. Mi fermo qui: «Ma la deroga posta dall'articolo 10...». Qui è il punto, onorevole Dell'Andro. Ella ha fatto sempre un cavallo di battaglia dell'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato: e non soltanto lei, ma anche il collega Amatucci in Commissione. Avete creduto di poter salvare tutto appellandovi a questo famoso articolo 10.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Non abbiamo creduto di salvare niente.

CACCIATORE. Lo ha anche ripetuto, onorevole Dell'Andro, nella sua relazione.

Ella ha cercato di scagionare il senatore Trabucchi, facendo riferimento all'articolo 10.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ho soltanto citato l'articolo 10. Non attribuisca intenzioni.

CACCIATORE. Ed allora mi consenta di riferire il pensiero del Consiglio di Stato su questo famoso articolo 10: «Ma la deroga

posta dall'articolo 10 deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa opera soltanto nei casi in cui l'amministrazione tratti *in loco* con operatori (per lo più stranieri), ad evitare che le more della normale procedura precludano all'amministrazione la possibilità di concludere affari vantaggiosi, non già nel caso in cui, come è avvenuto in concreto, l'amministrazione concluda in Italia il contratto a trattativa privata con operatori economici italiani per l'acquisto di tabacco ancora da produrre all'estero».

A più severe conclusioni giunge l'Avvocatura generale dello Stato: «Agli acquisti all'estero provvede infatti l'amministrazione direttamente, anche attraverso delle agenzie». L'Avvocatura generale dello Stato, citando le norme degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, dimostra che il ministro ha sbagliato e ha commesso degli illeciti. Essa aggiunge: «Va ancora rilevato che alla stipulazione dei contratti procedette direttamente il ministro di persona, nella già accennata forma della trattativa privata, in luogo dei competenti uffici, senza che il consiglio di amministrazione fosse sentito sulla esistenza delle ragioni in base alle quali si andava ad adottare tale procedura». E così conclude: «a) non deve darsi ulteriore corso ai pretesi contratti; b) i quantitativi di tabacco fin qui introdotti nel territorio nazionale dalle due società devono essere considerati importati in violazione delle leggi sul monopolio e quindi assoggettabili a confisca; c) le somme corrisposte dall'Amministrazione ad entrambe le società per il preteso acquisto dei detti quantitativi di tabacco in base ai contratti nulli devono considerarsi erogate senza titolo e quindi da recuperare integralmente; d) a tale recupero dovrà darsi immediatamente esecuzione, mediante l'invito alle società interessate di un atto di ingiunzione, alla cui stesura potrà procedersi d'intesa per le vie brevi con la scrivente» (cioè l'Avvocatura dello Stato) «con il quale, premessa la nullità dei noti contratti, sarà ingiunta la restituzione delle somme finora corrisposte, entro un termine non maggiore di 20 giorni; e) decorso il termine assegnato senza che le interessate abbiano provveduto alla restituzione delle dette somme, la scrivente procederà contro le medesime in via giudiziaria... f) con la maggiore possibile sollecitudine dovrà essere accertata la consistenza patrimoniale delle due società e dei loro amministratori, per consentire alla scrivente di chiedere al giudice competente le idonee misure conservative a garanzia dell'ingente credito erariale; g) con pari sollecitu-

dine dovrà disporsi il fermo amministrativo di tutte le somme che eventualmente fossero dovute dalle amministrazioni statali alle due dette società », ecc.

Ora, delle due l'una: o la nostra Avvocatura dello Stato, nella quale dobbiamo aver fiducia, è composta da matti, oppure il ministro Trabucchi, scientemente e per il fine unico di aiutare l'onorevole De Martino, ha creato questa situazione così incresciosa!

Ma il senatore Trabucchi è anche da condannare per la sua inspiegabile e partigiana ingerenza in corso di esecuzione del contratto.

Mentre il contratto prevedeva fornitura di tabacco Burley, il ministro Trabucchi autorizzò la consegna d'una forte partita di tabacco Bright sulla quale, come ha rilevato la polizia tributaria, la S.A.I.D. e la S.A.I.M. conseguirono i maggiori utili.

Ormai v'è corrispondenza diretta non fra S.A.I.M., S.A.I.D. e monopolio, ma fra S.A.I.D., S.A.I.M. e ministro! Infatti, in data 6 agosto 1962, non è che l'onorevole De Martino si rivolga al monopolio, no! L'onorevole De Martino si rivolge a sua eccellenza il senatore Giuseppe Trabucchi: « Facciamo riferimento alla gradita sua del 10 gennaio corrente anno, protocollo 227, per farle un'ulteriore preghiera » (cioè: ella ci deve ancora di più favorire) « che, a nostro modesto avviso, non lede gli interessi dell'onorevole monopolio di Stato ». E perché non si rivolge al monopolio? Perché non segue la via gerarchica l'onorevole De Martino? No, lui si rivolge direttamente al ministro! « Nell'America latina le società istanti hanno potuto ottenere la facoltà di organizzare la produzione del tabacco Burley a cominciare dall'annata 1963 ».

Quindi l'urgenza per la trattativa privata non esisteva, senatore Trabucchi! Da questo documento risulta che la coltivazione nel Messico sarebbe cominciata soltanto nel 1963, quando già la peronospora tabacina in Italia era stata quasi debellata!

Dunque: « Nell'America latina le società istanti hanno potuto ottenere la facoltà di organizzare la produzione del tabacco Burley a cominciare dall'annata 1963 soltanto a seguito di accettazione e ritiro d'una quantità di tabacco prodotto all'inizio di quest'anno e che, per una parte è Burley, o veramente simile al Burley, e per una parte deriva piuttosto da seme Bright che del Burley può » (può!) « anche non essere considerato simile ».

Ma ella ha dimenticato, senatore Trabucchi, che ha stilato proprio lei lo schema di

contratto in cui è detto che il tabacco Burley, per cui si impegnavano le due società, doveva essere simile al Burley italiano! Invece che cosa è risultato? Non soltanto quel Burley non era Burley simile a quello italiano; ma ella, senatore Trabucchi, ha autorizzato la S.A.I.D. e la S.A.I.M. a fornire anche tabacco Bright, nemmeno simile al Burley.

E la lettera continua: « Ora, poiché al paragrafo 3° della lettera di V.E. è detto che per la fornitura in oggetto debba trattarsi di tabacchi Burley o effettivamente similari, si ha l'onore di domandare che, eccezionalmente per l'anno 1962, questa clausola venga estesa nel senso che il monopolio possa accettare dalle ditte istanti anche tabacchi di varietà Bright ». E poi si aggiunge, a penna: « Virginia ». Ieri il collega Dell'Andro, per valorizzare il Bright, diceva ogni volta « Virginia Bright ». Ma un Virginia Bright non esiste! (*Commenti*).

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Io leggevo. (*Commenti*).

CACCIATORE. Onorevoli colleghi, il tabacco è tutto utilizzabile, ma deve essere giudicato utilizzabile dal monopolio. Può essere utilizzabile per la pipa e anche per le sigarette Alfa!

Ed ecco il fumo negli occhi: « Con l'occasione siamo lieti di informare V.E. che siamo in pieno lavoro nell'America latina, che i tecnici italiani colà giunti si stanno facendo onore » (quali? I sei o sette di cui ha parlato ieri sera il senatore Terracini?) « e che altri uomini preparati vi giungeranno; e certamente il loro lavoro in quelle terre servirà non solo a dare il pane ai propri familiari, ma anche a contribuire al progresso tecnico-agricolo di quelle popolazioni rurali. Fiduciosi dell'accoglimento della presente istanza si ringrazia e si ossequia distintamente ».

Questa lettera è partita il 6 agosto 1962. Evidentemente è giunta al Ministero il 7 agosto. Come se il ministro Trabucchi non fosse il ministro di un grande dicastero, come se non avesse altre preoccupazioni nell'interesse del paese, ecco che immediatamente, in data 8 agosto 1962, a mezzo del suo capo di gabinetto il ministro comunica alla direzione generale che « in riferimento alla nota della società S.A.I.M. in data 6 agosto 1962, qui acclusa in copia, questo Ministero non ha nulla da obiettare ed è dell'avviso che si possa accogliere la richiesta, purché il tabacco di provenienza di seme Bright o simile (da accettarsi soltanto per la campagna in corso) sia riconosciuto utilizzabile dal monopolio ».

In più si consente che si ritenga produzione del 1961 il tabacco prodotto e consegnato nel 1963. Che cosa significa considerare prodotto nel 1961 il tabacco consegnato nel 1963? Significa regalare 12 mila lire al quintale all'onorevole De Martino. Sappiamo infatti benissimo che in Italia per il tabacco vi è un prezzo politico e che nel 1961, per andare incontro, a seguito della peronospora, ai coltivatori e ai concessionari di tabacco, il prezzo normale fu elevato di lire 12 mila, soltanto per quell'anno. Quindi, quando si è autorizzato l'onorevole De Martino a consegnare il tabacco nel 1963, come se fosse stato prodotto nel 1961 — mentre è noto che il tabacco fu acquistato e non prodotto — non si è fatto altro che un grande regalo ad un privato, con il denaro dello Stato.

Il favoritismo, per quanto riguarda il Bright, è sfacciato. Come risulta dal rapporto della polizia tributaria, il Bright era stato acquistato dalla fantomatica società *Santa Maria de Mexico*: società inesistente al Messico, ma esistente sulla carta a Roma, e ciò per giustificare una illegale esportazione di valuta, in altre parole, la S.A.I.M. e la S.A.I.D. fingevano di acquistare dalla predetta società e poi di rivendere al monopolio, mentre in effetti l'acquisto veniva effettuato direttamente dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. sul mercato messicano.

Con lo stesso sistema si è « acquistata » la partita di 25 mila quintali di tabacco Bright al prezzo di 30 mila lire al quintale e la si è rivenduta poi allo Stato italiano a circa 70 mila lire al quintale. Significativa, al riguardo, la deposizione del dottor Budetta, della quale per brevità risparmio la lettura.

Per fare in modo poi che l'onorevole De Martino potesse vendere al monopolio un maggior quantitativo di tabacco messicano, il ministro Trabucchi accettò la richiesta di prendere per base non soltanto i tabacchi effettivamente consegnati, ma anche quelli esportati. In base alla lettera-contratto prima ricordata, la S.A.I.M. e la S.A.I.D. erano autorizzate a consegnare un quantitativo di tabacco corrispondente a quello consegnato nel biennio 1959-1960; ma per favorire, come si è detto, l'onorevole De Martino si ritenne consegnato anche il tabacco esportato.

Con il suo operato, inoltre, il senatore Trabucchi ha violato l'articolo 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1957, spogliando delle sue attribuzioni l'apposito ufficio importazioni esistente presso il monopolio tabacchi e che in base a quel decreto (che il senatore Trabucchi, nella sua qualità di ministro delle

finanze, non poteva non conoscere) era l'unico ufficio competente in materia di importazioni.

Ma c'è di più: presso il monopolio vi sono due commissioni di perizia, una per il tabacco importato dall'estero e una per quello prodotto in Italia. Se si fosse considerato il tabacco prodotto nel Messico come tabacco di importazione (e non poteva essere diversamente), evidentemente si doveva inviare al Messico la commissione di perizia per i tabacchi di importazione. È invece accaduto per volontà superiore che nel Messico non si sia recata detta commissione, bensì l'altra, quella cioè avente competenza sui tabacchi prodotti e consegnati in Italia.

Quali sono, onorevoli colleghi, le ragioni per cui si è agito in questo modo? È semplice: l'onorevole De Martino per anni ed anni era stato sempre a contatto con i funzionari del Monopolio addetti al tabacco prodotto in Italia. Infatti nella contabilità sequestrata all'onorevole De Martino, abbiamo trovato che egli aveva dato cinque milioni ai funzionari del Monopolio sotto la voce « vitto e alloggio ». Per favorire quindi l'onorevole De Martino, e perché rimanesse a contatto con quegli stessi funzionari con i quali tanta familiarità vi era stata per anni, si sovvertì tutto l'ordinamento dei monopoli dello Stato e si invia all'estero una commissione che non aveva competenza per i tabacchi prodotti all'estero. Vi è o no materia per il magistrato penale?

A questo punto credo che anche l'amico più caro del senatore Trabucchi debba ammettere che l'ex ministro ha voluto favorire l'onorevole De Martino calpestando le più elementari norme vigenti in materia di pubblica amministrazione. Né le più dotte elucubrazioni di tutti coloro che parleranno dopo di noi a favore del senatore Trabucchi potranno distruggere la triste realtà dei fatti, che è viva, palpitante in tutta la documentazione acquisita dalla polizia tributaria, nelle deposizioni testimoniali e nei dati stessi del Monopolio.

I rapporti di amicizia tra gli eredi De Martino e il senatore Trabucchi riaffiorano nel momento di pericolo. Alle prime indiscrezioni dei giornali, ecco il giovane De Martino pronto a far pervenire al senatore Trabucchi uno schema di difesa, forse preparato anche questa volta dall'onorevole professor Resta e forse pagato, come il noto parere *pro veritate*, lire 1.900.0000.

Di questo schema di difesa si è già tanto parlato. Di esso è stata rintracciata soltanto la sottocopia dattiloscritta. Il signor De Mar-

tino *junior*, interrogato dalla polizia tributaria, afferma di avere l'originale a casa; poi protesta di averlo smarrito; e infine giustifica la presenza di tale schema dicendo di essere rimasto scosso dalle accuse che si facevano al ministro Trabucchi, di avere pensato di trovarsi al posto del senatore Trabucchi in qualità di ministro, e di avere scritto quindi come si sarebbe difeso. Ora, tutto ciò è puerile e dimostra che sotto vi è del marcio. Come in un primo momento il senatore Trabucchi ha detto di non conoscere l'onorevole Carmine De Martino (e' già in quella affermazione vi era qualche cosa di non chiaro), così, quando il giovane De Martino afferma di essersi considerato al posto del ministro, è evidente che dice una grande bugia per nascondere qualche cosa altrettanto poco chiara.

Né si venga a giustificare il ministro Trabucchi; per tutto il suo operato, dicendo che egli aveva interpellato i suoi esperti giuridici. E' questa un'altra pagina non lieta della storia del tabacco messicano, storia che deve essere cancellata con la nostra severa decisione. Non desidero leggere quel che disse il dottore Tozzi; è chiaro però che non si può avere alcuna stima per un capo gabinetto che dice: « Ho studiato la questione a lume di naso »; e tanto meno per un ministro che si accontenterà di uno studio di tal genere!

Ora, pur non essendo necessario provare il danno, contemplando, come già ho detto, l'articolo 323 del codice penale un reato anche soltanto di pericolo, ecco in breve il grave danno arrecato all'erario proprio dal ministro delle finanze: non vi furono pubblici incanti, non vi fu licitazione privata, ma trattativa privata, il contraente fu scelto dal ministro e il nominativo fu comunicato, a mezzo dell'onorevole Pecoraro, al consiglio di amministrazione. È vero che nello schema di convenzione era sancito che si dovesse dare pubblicità alla cosa, per far sì che potessero fare lo stesso altri concessionari; ma tale pubblicità non vi fu, né vi poteva essere perché il contraente era già stato scelto dal ministro Trabucchi.

È anche vero che era presente alla riunione del consiglio di amministrazione il rappresentante dei concessionari, per cui, da parte del ministro e degli altri responsabili, si è detto: noi non abbiamo dato pubblicità perché vi era presente il presidente dei concessionari, e quindi eravamo sicuri che egli avrebbe informato gli altri concessionari.

Innanzitutto non è serio per un'amministrazione statale sperare che un terzo svolga

un'attività che è propria dell'amministrazione stessa. Ma quale pubblicità doveva dare il presidente dei concessionari, dal momento che il sottosegretario onorevole Pecoraro nella riunione del consiglio di amministrazione categoricamente afferma: « Il ministro ha già accettato la proposta di De Martino e voi potete soltanto fare considerazioni tecniche »!

A questo riguardo potrei leggere le deposizioni del dottor Biagini e del dottor Fenizia. Se vi fosse stata almeno una licitazione privata, altri concessionari avrebbero certamente fatto condizioni più vantaggiose per lo Stato, conoscendo tutti il bassissimo prezzo del tabacco messicano dovuto all'estrema miseria dei *campesinos*.

Ed eccoci agli utili ingenti conseguiti dalla S.A.I.M. e dalla S.A.I.D. Ne ha parlato ieri sera il senatore Terracini, il quale però ad un certo momento quasi si è commosso, quasi non ha creduto all'entità di questi utili, tanto è vero che ha detto: vogliamo fare la metà? Vogliamo fare un quarto?

No, egregi colleghi: la somma di 1 miliardo 295 milioni di lire costituisce l'utile effettivo conseguito da queste due società; e ciò risulta non da calcoli fatti dalla polizia tributaria o dal senatore Terracini, ma proprio dalla contabilità della S.A.I.M. e della S.A.I.D. Ne volete sapere più delle loro stesse cifre? Sono le due società a precisare nei loro libri contabili l'utile conseguito.

Ecco gli elementi del calcolo, che si desumono da un vero e proprio conto economico. È indicato dapprima il prezzo del tabacco; poi vi è l'annotazione del costo del trasporto, degli interessi sulle somme impegnate; poi sono indicate le « varie ». Praticamente vi è tutto il conto dettagliato di quanto hanno speso le due società: di contro, vi è l'indicazione del prezzo incassato dallo Stato. Quindi, nessun dubbio su questo utile ingente di 1 miliardo e 295 milioni.

Ma l'onorevole De Martino non si ferma a questo, vuole ancora di più, dal momento che ormai ha trovato la vena dell'oro; e, grazie ad una clausola — come rileva la polizia tributaria — inserita nel contratto ottenuto dal ministro delle finanze, le due società riescono ad ottenere dall'« Italcasse » e dal Banco di Sicilia finanziamenti per oltre 4 miliardi: sicché non hanno dovuto anticipare alcuna somma per l'acquisto del tabacco messicano. Poi la polizia tributaria accerta che le società hanno occultato gli utili conseguiti, per un totale di 1 miliardo 295 milioni, sia attraverso falsificazioni ideologiche delle scritture contabili, sia con fatture false. Fortunatamente



è venuto il ministro Tremelloni, ha bloccato l'utile della terza campagna e ha sospeso la esecuzione dell'intero contratto.

Le società S.A.I.M. e S.A.I.D. dicono che non tutto è stato utile effettivo, perché vi sono state spese per impianti. A prescindere dal fatto che noi abbiamo il conto economico sequestrato, non è affatto vero, in linea di fatto, che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. abbiano speso un solo centesimo laggiù. Esse hanno usufruito di un vecchio capannone. Ecco cosa dice il dottore Budetta a proposito di questa partita: « Debbo dire che i depositi erano privi di impianti termici per il prosciugamento: si trattava di magazzini alla buona che erano stati adibiti, forse, a magazzini di altre derrate. Non era un tabacchificio vero e proprio. Ma il prosciugamento, almeno in parte, si ottiene anche ammassando il prodotto, specie se la zona è molto calda ».

Non si dica quindi — come pure è stato detto in Commissione da qualche commissario — che gli utili di cui si è parlato sono utili lordi. Prima di tutto, il fatto che si tratta di utile netto è dimostrato da quel conto economico di cui ho parlato; e poi, in effetti, nessuna spesa è stata realmente sostenuta dalle ditte. Lo dice il dottore Budetta quando afferma che non esistevano impianti termici, tanto è vero che non vi è stata essiccazione, la quale è una fase della lavorazione della foglia che certamente incide sul prezzo. Il tabacco giunse in Italia a seguito di fermentazione spontanea: cosa tra l'altro dimostrata anche dal fatto che esso giunse ammuffito e tarlato, onde la necessità di sottoporlo a disinfezione. E ciò lo afferma il dottore Fenizia. Non si tratta, onorevoli colleghi, di cose che noi diciamo o inventiamo quasi per un atto di ostilità nei confronti di Trabucchi.

In ogni modo, i dati contabili risultano dal documento della polizia tributaria. Prima campagna: costo del tabacco: lire 32.850 al quintale; aggiungendo le spese per il nolo, l'assicurazione, la dogana, la spedizione, interessi e varie, si arriva ad un costo al quintale di lire 46.628. Incasso medio per quintale: lire 21.387.

Questo per la prima campagna, come risulta dai registri della S.A.I.M. Vediamo, adesso, la seconda campagna: dopo aver fatto tutti i conti, l'utile netto medio per quintale è di lire 20.047.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, è stato possibile perché il ministro Trabucchi, calpestando tutte le leggi, ha voluto trattare soltanto con l'onorevole De Martino, facendo sorgere dalla sua fervida fantasia una forma

contrattuale nuova, non prevista dal codice civile né da leggi speciali. È inutile che si venga a dire che in passato il prezzo di importazione del tabacco è stato di poco inferiore a quello italiano e quindi, contrattando con De Martino, lieve sarebbe stato il danno per lo Stato (sempre però nell'ordine di milioni, in quanto il prezzo dipende dalla qualità e dalla situazione del mercato in un determinato momento). Anche se in passato si è rubato in danno dello Stato, non è detto che proprio un ministro debba autorizzare altri a rubare.

Noi sappiamo come andavano le cose al Monopolio. Il dottor Cova è sotto processo. Perché? Perché è stato scoperto che egli era interessato in alcune società che importavano tabacco dall'estero. Che cosa significa tutto ciò? Significa che si è rubato per il passato e che ella, senatore Trabucchi, come ministro, non soltanto non ha provveduto, non soltanto non ha fatto alcuna indagine, ma al posto del dottore Cova ha messo l'onorevole De Martino.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che cosa volete sostenere alla fine? Che il senatore Trabucchi non ha favorito l'onorevole De Martino o che, se lo ha fatto, ciò è avvenuto in perfetta buona fede? Senza, cioè, uno scoperto lucro da parte sua? Che niente, proprio niente, sia andato nelle casse della democrazia cristiana per la costruzione della nuova sede all'E.U.R.? Guarda combinazione, per costruire la nuova sede della democrazia cristiana all'E.U.R., si è speso quasi quanto ha guadagnato l'onorevole De Martino con l'affare del tabacco messicano: 1 miliardo e 200 milioni! (*Proteste al centro*).

BETTIOL. Basta! Sono cose ignobili! È una vergogna!

CACCIATORE. Li avete sborsati voi, quei soldi? Avete dato forse il vostro contributo personale? (*Proteste al centro*). Ho piena libertà di parola: chi vuol rispondere, chieda di parlare.

BETTIOL. Questa è una sconcezza! È inammissibile!

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, ella ha visto con quale serenità il dibattito si è svolto finora; l'invito, cordiale e severo, che io rivolgo agli oratori è quello di tenersi nell'ambito dell'argomento e di usare un linguaggio degno del nostro dibattito.

CACCIATORE. Signor Presidente, credo di avere mantenuto un linguaggio degno. (*Proteste al centro — Richiami del Presidente*).

BETTIOL. No; è una insinuazione inammissibile. Tutto questo non ha nulla a che vedere con il problema che ci interessa.

CACCIATORE. Io ho riferito tutto ciò che risulta dagli atti, aggiungendo semplicemente: guarda combinazione! (*Proteste al centro*). Ho detto: guarda combinazione, sono due dati che coincidono; ma con ciò non ho voluto dire che il miliardo, dalle tasche dell'onorevole De Martino, sia passato al vostro partito. (*Proteste al centro — Richiami del Presidente*).

BETTIOL. Lo ha detto!

CACCIATORE. Non è vero; altrimenti, all'onorevole De Martino cosa sarebbe rimasto?

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onorevole Cacciatore abbia rettificato l'eventuale equivoco che poteva essere sorto.

BETTIOL. Non si è trattato di un equivoco!

CACCIATORE. Sono stato chiaro, signor Presidente. (*Proteste al centro*).

Onorevoli colleghi, dovete riconoscere, però, che il senatore Trabucchi ha sbagliato; anche se, non sappiamo se a fine di difesa o per testardaggine, vada predicando ai quattro venti che egli, pur riconoscendo di aver sbagliato, sarebbe pronto a ripetere lo stesso errore.

Senatore Trabucchi, ella è padrone a casa sua di ripetere tutti gli errori che vuole, ma quale ministro non può commettere e tanto meno ripetere domani lo stesso errore.

Onorevoli colleghi, l'articolo 323 del Codice penale prevede anche questa ipotesi; e noi dobbiamo far comprendere ai governanti di oggi e a quelli di domani che non è lecito sbagliare in danno della collettività. Dobbiamo assicurare il popolo italiano; dimostrandogli che gli stessi parlamentari hanno il coraggio e l'indipendenza di condannare un altro parlamentare. Dobbiamo assicurare l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Dobbiamo affermare che, come va punito il sindaco del piccolo comune per aver fatto un acquisto a trattativa privata e non a licitazione privata, così deve essere punito il ministro che segue lo stesso metodo e che, per un affare di miliardi, tratta direttamente con un privato.

Dobbiamo fermare questa ondata di qualunquismo, di sfiducia che sta minando alla base la giovane Repubblica italiana, creata con il sacrificio eroico di tanti uomini ed anche di parlamentari, come Di Vagno, Matteotti, Buozzi, Amendola e tanti, tanti altri, compreso — onorevoli colleghi della democrazia cristiana — il vostro Donati, che morì in esilio.

Onorevoli colleghi, non lo spirito di parte mi ha guidato, ma soltanto l'imperativo che

mi veniva dalla mia coscienza di deputato eletto dal popolo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosco. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, in questo giudizio di accusa il Parlamento italiano riunito in seduta comune assume una solenne responsabilità di fronte al paese, che si concreta non soltanto nel sodisfacimento di una istanza di giustizia, ma anche nell'esigenza di assicurare al dibattito, come poc'anzi ricordava il nostro insigne Presidente, la più esemplare compostezza.

I rappresentanti della nazionale, elevati in questa circostanza a dignità di magistratura, sono chiamati ad esprimere un giudizio morale e giuridico, maturato nella coscienza di ciascuno di essi e scevro di qualsiasi passionalità di parte e di ogni finalità scandalistica, che avrebbe come unico risultato il discredito dell'istituto parlamentare e la condanna morale di coloro che tentassero di inserire in questo dibattito un ingiusto processo alla classe dirigente.

Circa il carattere della funzione punitiva costituzionale, dirò subito che non sono d'accordo sulla singolare teoria giuridica esposta ieri dall'onorevole Bozzi sulla politicità della funzione attribuita al Parlamento in materia di giudizi di accusa e tanto meno sulla estensione del concetto di « giudice politicamente sensibilizzato » alle funzioni giurisdizionali della Corte costituzionale.

A questo proposito si può affermare che la legge del 25 gennaio 1962, n. 20, ha impresso un carattere squisitamente giudiziario all'istituto del procedimento d'accusa, in ciò conformandosi all'orientamento espresso dalla più autorevole dottrina, la quale ha ravvisato nelle funzioni attribuite alla Corte e agli organi parlamentari dagli articoli 90, 96 e 134 della Costituzione un'attività di natura essenzialmente giudiziaria. Le contrarie opinioni, che pure sono state sostenute da qualche autore, e in base alle quali queste funzioni sono state di volta in volta definite come politiche o legislative o amministrative, attribuiscono, a mio avviso, un preteso carattere qualificante ad elementi irrilevanti o comunque non decisivi ai fini dell'individuazione dello scopo e del contenuto della funzione punitiva costituzionale.

Non è possibile, infatti, porre in dubbio l'essenza giurisdizionale di tale funzione, qualificandola alla stregua di un'attività politica e di « giustizia politica », per il solo fatto che gli organi parlamentari chiamati a concorrere

nell'esercizio di quella funzione ed i reati che formano oggetto del procedimento rivestono natura politica. È noto, infatti, che nell'ordinamento costituzionale della Repubblica parlamentare l'essenza di una funzione non può essere individuata sulla base di criteri fondati sull'aspetto soggettivo e formale di essa, e cioè sulla qualità e posizione dell'organo chiamato a svolgerla.

È altrettanto evidente come la rilevanza politica del reato non possa riflettersi sulla natura della funzione diretta al suo accertamento e deviarla dal suo scopo, che è sempre quello e soltanto quello di rendere giustizia, nella più scrupolosa obiettività e senza contaminazioni di natura politica.

La scrupolosa cura che la nostra Costituzione pone nella tutela della libertà personale, che essa definisce inviolabile, si riflette anche e soprattutto nella garanzia dei diritti del cittadino nei riguardi della giurisdizione penale; e quindi appare logico, anche in base al principio dell'uguaglianza dei cittadini, che le medesime garanzie accordate agli altri soggetti debbano essere riconosciute anche a coloro che, rivestendo determinate cariche e qualifiche, sono sottoposti a giudizio di accusa del Parlamento o alla giurisdizione della Corte costituzionale.

Quanto alla requisitoria pronunciata ieri dal senatore Terracini contro taluni uomini appartenenti al nostro partito, dirò che le infrazioni alla legge penale, che sono in tutti i casi riprovevoli, riguardano cittadini di ogni partito politico. Alla moralizzazione della vita pubblica, cui abbiamo dato e daremo ogni nostro più impegnato ed attivo contributo, non si arriva con l'amplificazione scandalistica di ogni singolo episodio, ma attraverso il comune sforzo di rendere la legge morale sempre più penetrante nel costume italiano. Perciò la democrazia cristiana, consapevole del largo consenso popolare di cui essa gode per il contributo offerto senza soluzione di continuità al consolidamento delle libertà democratiche ed al progresso economico e civile del popolo italiano, affronta questo dibattito con la serenità, la compostezza e la serietà che le derivano dalla coscienza di aver sempre operato per il bene comune.

Il presente giudizio si svolge, come prescrive la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sull'ampia, obiettiva e motivata relazione della Commissione inquirente, cioè di un organo di rilevanza costituzionale, che, sulla base delle considerazioni da esso svolte in fatto ed in diritto, è pervenuto alla conclusione che non sia da proporre al Parlamento la messa

in stato di accusa del senatore Trabucchi e conseguentemente ha deliberato di non doversi procedere in ordine ad alcuno dei fatti che hanno formato oggetto dell'inchiesta.

L'onorevole Bozzi, nello sminuire ieri la importanza della deliberazione di non luogo a procedere approvata dalla Commissione inquirente, ha anche sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme regolamentari che disciplinano l'attività della Commissione stessa e ha assimilato addirittura la attività della Commissione inquirente a quella di una Commissione permanente di una delle due Camere in sede referente.

A parte le questioni di costituzionalità, che in questa sede non sono state sollevate, né a mio avviso potrebbero esserlo, mi sia consentito ricordare che i poteri della Commissione inquirente non sono stabiliti soltanto dalle norme regolamentari, ma sono fissati dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20, secondo cui la Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nella istruzione sommaria ed esercita anche gli altri poteri del pubblico ministero, salvo quelli espressamente esclusi dalla legge stessa.

Pertanto, se è vero che il presente dibattito si svolge a seguito della presentazione dell'ordine del giorno sul quale saremo chiamati a votare, ciò non autorizza a mettere nell'ombra la pregevole relazione della Commissione inquirente, che ha deliberato di non doversi procedere contro il senatore Trabucchi in ordine a tutti i reati presi in esame nel corso dell'inchiesta.

Noi, per altro, non ci limiteremo a richiamare le considerazioni e le conclusioni della Commissione inquirente, volendo a nostra volta recare un contributo di chiarificazione alla complessa vicenda amministrativa che, come è stato detto dall'onorevole Dell'Andro, si riconnette alla esigenza sempre più sentita ed attuale di adeguare le strutture giuridiche ed amministrative alla realtà dello Stato moderno, i cui compiti, ricchi di contenuto sociale ed economico, sono stati continuamente accresciuti senza un corrispondente sviluppo degli strumenti operativi e senza una adeguata riforma dell'organizzazione funzionale dello Stato medesimo.

Non è senza significato che tutte le inchieste amministrative e parlamentari che si sono svolte su casi implicanti responsabilità della pubblica amministrazione abbiano sempre concluso auspicando a voti unanimi il coor-

dinamento della legislazione speciale, la chiarezza e l'organicità del dettato legislativo, la semplificazione dell'organizzazione burocratica e l'adeguamento sempre più stretto dell'ordinamento giuridico ai principi scaturiti dalla Costituzione della Repubblica.

Queste considerazioni di ordine generale, che non solo rivolte, onorevole Bozzi, a creare comodi rifugi, dovranno ricevere adeguati sviluppi nelle appropriate sedi parlamentari e quindi non possono fuorviare l'attuale dibattito dai limiti dell'ordine del giorno che propone al Parlamento di deliberare la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi, quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, e ciò in base — cito testualmente le parole dell'ordine del giorno — « alle prove addotte dalla Commissione inquirente ».

Tra le varie considerazioni preliminari che si potrebbero svolgere su questo ordine del giorno — e che noi ci siamo astenuti dal sollevare per non ritardare il dibattito nel merito e per non appesantirlo con eccezioni procedurali — mi sia consentito di formulare una sola osservazione circa il riferimento contenuto nello stesso ordine del giorno alle prove che sarebbero state « addotte » (*sic!*) dalla Commissione a carico del senatore Trabucchi.

Invero il citato ordine del giorno, di fronte alla prescrizione dell'articolo 22 del regolamento parlamentare di indicare gli addebiti e le prove su cui l'accusa si fonda, si è invece riferito a pretese prove che sarebbero state « addotte » dalla Commissione inquirente, mentre questa in realtà ha valutato le testimonianze ed i documenti acquisiti all'inchiesta non già come prove di accusa, ma come elementi di giudizio per pervenire alla opportuna conclusione di non luogo a procedere. Veniamo così a trovarci di fronte all'anomala situazione di una relazione che, per quanto riguarda i fatti in essa valutati, viene posta a base di due giudizi tra loro contraddittori, in quanto uno conclude per il non luogo a procedere anche per il reato di abuso innominato d'ufficio e l'altro, cioè l'ordine del giorno, per la proposta di mettere in stato d'accusa il senatore Trabucchi per lo stesso reato.

La mancata indicazione delle prove su cui l'accusa si fonda pone certamente in difficoltà il parlamentare che intervenga per sostenere le conclusioni della Commissione d'inchiesta, essendo egli costretto a riferirsi ai singoli interventi dei firmatari dell'ordine del giorno, anziché ad un corpo organico di prove di accusa che sia stato fatto proprio, come sarebbe stato necessario, dalla maggioranza assoluta

dei componenti il Parlamento che ha presentato l'ordine del giorno.

Mi rendo perfettamente conto delle gravi difficoltà procedurali insorte nel momento della prima applicazione delle norme legislative e regolamentari predisposte per i giudizi di accusa; perciò la mia osservazione non ha alcun carattere critico, ma vuole soltanto giustificare la scarsa organicità del mio intervento ed evitare che il silenzio possa essere interpretato come accettazione della procedura seguita per il menzionato ordine del giorno.

Ciò premesso, osservo che l'oggetto della tutela penale apprestata dall'articolo 323 del codice penale è l'interesse a che le funzioni pubbliche, di cui i pubblici ufficiali sono investiti, non siano da costoro intenzionalmente usate per commettere fatti illegittimi, diretti a recare ad altri un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio. Poiché tutti gli elementi di questo reato si fondano sostanzialmente sulla condotta del pubblico ufficiale, il mio intervento sarà diretto a dimostrare che dalla condotta del senatore Trabucchi ha esulato qualsiasi intenzione di violare la legge o di allontanarsi dalle finalità di pubblico interesse che devono sempre ed in ogni caso ispirare sia il potere di Governo sia quello amministrativo.

Preciso che il mio compito si differenzia dall'indagine sulla legittimità formale dal punto di vista amministrativo degli atti compiuti dal senatore Trabucchi, perché una simile indagine, come egregiamente ha detto l'onorevole Dell'Andro, è riservata ad altre autorità giudiziarie o amministrative. In questa sede dobbiamo esaminare i detti atti soltanto sotto il profilo penalistico.

Il mio compito è facilitato dalle considerazioni svolte dalla Commissione inquirente per escludere la configurabilità degli altri reati di contrabbando, di peculato e di interesse privato in atti di ufficio. Nell'escludere il peculato la Commissione ha asserito che il senatore Trabucchi non ha inteso infrangere un divieto posto dalla legge allo scopo di procurare alle ditte concessionarie un profitto maggiore di quello consentito, rilevando altresì che la buona fede del ministro scaturisce da tutto l'insieme del suo atteggiamento. Nell'esaminare l'ipotesi del reato di contrabbando, la Commissione ha escluso che il ministro con il suo provvedimento abbia voluto consentire acquisti di tabacco estero in violazione dell'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato. Infine nell'escludere il reato di interesse privato in atti di ufficio la Commissione ha asserito che il vaglio tecnico-economico attraverso il quale veniva in concreto esplicitata la

opera coadiuvatrice della direzione generale dei monopoli è una conferma del fatto che le istruzioni del ministro erano rivolte al perseguimento dell'interesse dell'amministrazione.

Non è senza significato che il riconoscimento da parte della Commissione inquirente della rettitudine del comportamento del senatore Trabucchi sia venuto in ordine ai tre reati più gravi, per i quali essendosi raggiunta la maggioranza dei tre quinti, risulta definitivamente esclusa la messa in stato d'accusa dello stesso senatore Trabucchi. Ma se in ordine a quei reati si è riconosciuta l'inesistenza di una volontà diretta a violare la legge o a perseguire fini illegittimi, per coerenza logica si deve anche escludere la sussistenza del dolo nel reato di abuso innominato di ufficio, mancando sia la coscienza e la volontà di compiere un atto illegittimo, sia il fine di recare ad altri un danno o di procurargli un vantaggio. La Commissione inquirente ha infatti escluso, pur nel doveroso esame autonomo della figura del reato di abuso innominato d'ufficio, sia il dolo generico sia quello specifico, rilevando che il ministro agì nella convinzione di fare uso legittimo dei propri poteri e che nei suoi atti è riscontrabile la rispondenza dei fini perseguiti al pubblico interesse.

Ma l'esigenza di chiarire fino in fondo l'attività del ministro delle finanze *pro tempore* mi spinge a tentare una più sistematica descrizione dell'attività all'epoca svolta dal senatore Trabucchi, traendone gli elementi non soltanto dalla relazione della Commissione, ma anche dai documenti che nel breve spazio di tempo a mia disposizione mi è stato possibile consultare. Non ho la fortuna, onorevole Cacciatore, di possedere al pari di lei tutti i documenti che ella ci ha letto in aula. (*Interruzione del deputato Cacciatore*). Per gli altri parlamentari è stato necessario consultarli presso la Commissione.

Mi sembra opportuno premettere a questo esame una breve notazione sulla discrezionalità amministrativa. La teoria più moderna ha definitivamente respinto la tesi della giurisdizionalizzazione, secondo cui la decisione dell'autorità sarebbe da qualificarsi, al pari della sentenza, come un giudizio di sussunzione del fatto nell'ipotesi prevista dalla norma. Quando la scelta non è vincolata da norme giuridiche, la valutazione sulla corrispondenza della decisione al pubblico interesse non è effettuabile in base al ricorso a regole predefinite. In tal caso, la decisione non può fondarsi che su giudizi di carattere singolare, che tengano conto di tutte le circostanze del caso, anche in relazione alle situazioni contin-

genti nelle quali l'amministrazione è chiamata ad operare.

E poiché le decisioni più impegnative spettano proprio al ministro quale capo dell'amministrazione, occorre guardarsi, onorevoli colleghi, dal favorire la tendenza a rifuggire dall'assunzione delle proprie responsabilità decisionali mediante la sistematica acquiescenza ai pareri degli organi consultivi o burocratici. L'esperienza insegna che la collaborazione di questi organi è sempre apprezzabile e in molti casi preziosa, ai fini della formazione della volontà decisionale del ministro; ma sarebbe un grave danno per la democrazia, per l'amministrazione, per il paese dimenticare che in base alla Costituzione i ministri sono individualmente responsabili di fronte al Parlamento degli atti dei loro dicasteri.

La vicenda dell'acquisto del tabacco messicano va perciò inquadrata nella particolare situazione di quel momento, caratterizzata dalla progressiva e sensibile caduta della produzione nazionale di tabacco, e dalla conseguente previsione di rialzo dei prezzi. Risulta infatti dalla documentazione e dalle deposizioni raccolte dalla Commissione inquirente che in quel tempo — ed è stato detto più volte in quest'aula — si temeva che la produzione di tabacco in Italia e in altri paesi europei fosse notevolmente compromessa per un lungo periodo, anche se la successiva scoperta di nuovi tipi di semi attenuò in gran parte le sfavorevoli previsioni della vigilia.

Questa situazione di carenza produttiva e di preoccupazione sulle sorti future della coltivazione nazionale del tabacco trova anche conferma in quei provvedimenti legislativi, che ieri sono stati citati dal senatore Terracini, a favore dei lavoratori del tabacco nel settore dell'industria, a favore dei braccianti agricoli, dei coltivatori diretti. Dirò anche che fondi furono impiegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ricerca di eventuali rimedi a quella infestazione, di cui allora si paventava l'estensione. Della situazione si occuparono anche i sindacati, in relazione ai riflessi occupazionali sia nel settore agricolo sia in quello industriale.

L'amministrazione dei monopoli e quindi il suo capo nella persona del ministro Trabucchi si trovarono pertanto in presenza del problema, dirò anzi della necessità di incrementare le importazioni del tabacco greggio dall'estero. Una simile operazione eliminava almeno uno dei danni sociali temuti dai sindacati, quello della disoccupazione operata nel settore della lavorazione del tabacco greggio, e risolveva altresì il problema più perti-

nente agli interessi del monopolio: quello di fronteggiare la possibile riduzione delle scorte.

A mio avviso assume rilevante interesse, ai fini della valutazione complessiva dell'operato del ministro Trabucchi, la constatazione che la direzione generale del monopolio si era già posta il problema della intensificazione della campagna acquisti del tabacco estero ancor prima che al ministro pervenissero le note offerte delle società italiane. Infatti la Commissione inquirente ha acquisito ai suoi atti un appunto dell'ispettore generale dell'azienda tabacchi al direttore generale dei monopoli, appunto che porta la data del 14 ottobre 1961 ed è pertanto anteriore alla presentazione della domanda delle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. e quindi al colloquio tra il ministro e l'onorevole Carmine De Martino. In tale appunto si prospettava la convenienza dell'acquisto da parte del monopolio, nelle forme normali, di tabacco Burley messicano, avente punti di vantaggio rispetto al Burley italiano delle migliori provenienze. Quindi si trattava proprio del tabacco che formò oggetto del rapporto contrattuale successivamente costituitosi tra l'amministrazione dei monopoli e le predette società nazionali.

Ma l'elemento ancora più importante che si ricava dal documento in parola è quello relativo al prezzo di acquisto che veniva indicato dall'ispettore generale tecnico dell'azienda dei tabacchi, cioè da un organo particolarmente qualificato a questo scopo; prezzo che veniva indicato in complessive lire 803 al chilogrammo franco consegna in Italia, cioè in misura superiore a quello spuntato dal ministro Trabucchi.

In tali condizioni, occorre tener conto della campagna di stampa alla quale accenna anche la Commissione, rivolta a denunciare gli inconvenienti ai quali dava luogo il sistema di approvvigionamento praticato dal monopolio per i tabacchi esteri. Per inciso, onorevole Cacciatore, dirò che io non credo a quanto ella ha detto, che cioè il direttore generale del monopolio o altri funzionari della stessa amministrazione fossero interessati in società che si occupavano dell'importazione di tabacchi; anche se un processo in tal senso è in corso, noi, in base alla Costituzione, dobbiamo sempre presumere l'innocenza fino a quando non vi sia la condanna; ma voglio fare soltanto questa notazione: non si può da una parte infangare il direttore del monopolio, i funzionari del monopolio e dall'altra parte esaltarli quando parlano contro il ministro Trabucchi o quando esprimono un parere contrario al

ministro. (*Applausi al centro*). Tenuto conto — dicevo — di quella campagna di stampa, appare giustificata sotto il profilo della convenienza l'attenzione che il ministro Trabucchi riservò alle offerte delle ditte italiane che per lo stesso tipo di tabacco (lo ripeto ancora una volta, per il Burley messicano) indicato nel citato rapporto dell'ispettore generale tecnico dell'azienda tabacchi chiedevano un prezzo inferiore a quello previsto dall'organo tecnico.

Del resto, anche il dottor Cova, nella sua deposizione del 24 febbraio 1965, riconosce che le condizioni poste prima dal monopolio e poi dal consiglio di amministrazione potevano rendere l'acquisto proposto dalle ditte « se non conforme alla legge » (cito testualmente le parole del dottor Cova) « per lo meno non dannoso, cioè a prezzo di mercato, cioè a prezzo non superiore o » (udite, colleghi) « addirittura inferiore a quello che avrebbero pagato i nostri funzionari recandosi sul posto ».

Comunque, il ministro non prese alcuna decisione autonoma nel momento in cui gli furono presentate le istanze dall'onorevole Carmine De Martino; le rimise, invece, al direttore generale dei monopoli, richiedendogli di esprimere il suo parere ai fini di una delibazione preliminare. Ma il parere in realtà non fu dato, non potendosi ritenere tale quello che il Consiglio di Stato, nel parere dato all'onorevole Tremelloni, definisce « breve appunto » datato 7 novembre 1961, nel quale il dottor Cova affermò apoditticamente, senza motivazione, che le istanze predette non potevano essere accolte se non previa modifica della vigente legislazione sul monopolio. Tanto è vero che l'appunto non configurava un parere, che nella Commissione d'inchiesta diversi commissari — l'onorevole Gullo, il senatore Nencioni ed altri — chiesero spiegazioni al dottor Cova su ciò che aveva voluto intendere nel suo appunto laddove aveva affermato che per accogliere quelle istanze si sarebbe dovuto modificare le disposizioni vigenti. Mancando qualsiasi riferimento alle norme giuridiche che si pretendeva violate, e conseguentemente qualsiasi motivazione che giustificasse quella conclusione negativa, è ovvio che venne a mancare al ministro, nella fase preliminare dell'esame, un importante elemento di giudizio che era stato da lui stesso richiesto.

A questo punto devo osservare, a proposito delle sarcastiche notazioni fatte ieri dal senatore Terracini e ripetute oggi dall'onorevole Cacciatore sulla capacità degli esperti giuridici consultati dal ministro Trabucchi, che quando il consigliere di Stato dottor Tozzi ri-

ferì alla Commissione inquirente di avere sommarariamente studiato la questione di legittimità e disse la famosa frase: « a lume di naso », che è stata e sarà più volte ripetuta, egli precisò espressamente che ciò era avvenuto nella fase preliminare dell'esame. Ma dichiarò pure nella stessa deposizione (e questo gli onorevoli Terracini e Cacciatore non lo hanno detto) che, dopo il parere di merito della direzione generale del monopolio e del consiglio d'amministrazione, la questione giuridica fu approfondita più della prima volta; e riferì lungamente sull'impostazione giuridica data alla questione stessa, concludendo (ripeto, in sede di deposizione alla Commissione inquirente) che la legislazione sui monopoli e quella sulla contabilità dello Stato autorizzavano il libero acquisto del tabacco all'estero, senza per altro vietare che l'amministrazione si impegnasse ad acquistarlo da ditte predeterminate mediante contratto d'una certa durata. (*Commenti all'estrema sinistra*). Mi sto riferendo alla testimonianza del dottor Tozzi per dimostrare che egli non ha detto soltanto di avere esaminato a lume di naso la questione.

TERRACINI. Da chi è stato formulato questo parere?

BOSCO. Ella non ha udito quello che ho detto. Io ho detto che ella ha citato soltanto la prima parte della deposizione Tozzi.

TERRACINI. Ed ella ha citato la seconda.

BOSCO. No, ho citato l'una e l'altra. Credo di essere stato più aderente agli atti della Commissione, perché ho citato la prima e la seconda parte di quella deposizione. (*Commenti all'estrema sinistra*). State tranquilli che dirò tutto! Non c'è nulla da nascondere!

Comunque, nella lettera-contratto del 10 gennaio 1962 il ministro Trabucchi si attenne integralmente al parere tecnico-amministrativo espresso dal consiglio d'amministrazione.

Circa il rilievo che il ministro — avocando a sé il giudizio sulla legittimità del provvedimento, sulla scorta degli elementi che gli sarebbero stati forniti dai suoi esperti in materia giuridica — venne di fatto a limitare la sfera di competenza del consiglio d'amministrazione, la relazione della Commissione inquirente osserva preliminarmente che tale parere è di natura meramente consultiva. Il che — aggiungo io — è stato anche confermato dal Consiglio di Stato nel parere reso al ministro Tremelloni il 30 giugno 1964.

Inoltre, la Commissione inquirente osserva che nel caso in esame, se è vero che il consiglio d'amministrazione, in relazione all'invito del presidente, approfondì maggiormente l'esame degli aspetti tecnico-finanziari

dell'operazione, è vero altresì che sia il parere sia la discussione contengono riferimenti anche agli aspetti giuridici dell'operazione stessa. La diligente citazione delle testimonianze dei consiglieri d'amministrazione, fatta ieri dall'onorevole Terracini, dimostra che tutti i componenti si pronunciarono in realtà sulla questione di legittimità, anche se in modo sfavorevole (come vedete, dico tutto) alla tesi del ministro, che per altro — come ho già detto — non era vincolato dal parere del consiglio d'amministrazione.

Inoltre il dottor Cova fece inserire — anche questa notazione è importante — nel verbale della seduta la lettera da lui scritta al ministro, nella quale asseriva (così ha riferito nella sua testimonianza) che il provvedimento non era previsto dalla legge. Pertanto nella realtà delle cose il parere fu dato dal consiglio d'amministrazione anche sui punti avocati a sé dal ministro. Ciò che fu detto nella seduta del consiglio d'amministrazione non poté non essere riferito dal sottosegretario al ministro; e comunque figurava dal processo verbale. (*Commenti*).

La rilevata limitazione fatta dal ministro avocando a sé la questione sulla legittimità potrebbe, semmai, dar luogo ad uno dei non infrequenti casi di eccesso di potere in via amministrativa — di cui, onorevole Bozzi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato dà ricca testimonianza — casi che non sono però configurabili come abusi d'ufficio sotto il profilo penale.

L'altro rilievo formulato a carico del senatore Trabucchi in ordine al reato di abuso innominato di ufficio concerne la forma del rapporto istituito fra l'amministrazione del monopolio e le menzionate ditte, in quanto gli impegni furono assunti per mezzo di lettera anziché con autonomo decreto ministeriale.

A questo riguardo il Consiglio di Stato, nel citato parere del 30 luglio 1964, di cui l'onorevole Cacciatore ha letto soltanto un brano, riconosce che in argomento si tratta di decidere se il decreto ministeriale sia necessario anche quando, come nella specie, alla stipulazione del contratto sia personalmente addivenuto il ministro. La stessa risposta data al quesito anzidetto dimostra che la questione non è del tutto pacifica. Basta infatti consultare la dottrina al riguardo: vi è chi conclude in un modo, chi in un altro:

Nel parere, infatti, si legge che la sezione « inclina » a ritenere che in via generale, e prescindendo per il momento dalla speciale materia per la quale esiste l'articolo 10 della

legge sulla contabilità dello Stato, siffatta approvazione debba essere data in ogni caso con formale atto autonomo.

Ma l'argomento più pertinente ai fini della valutazione della condotta del ministro quanto alla forma del contratto (questo è il profilo che qui interessa) è dato, a mio avviso, dalla circostanza che, secondo la tesi di accusa, quando l'amministrazione dei monopoli procede in persona del proprio direttore o di un suo delegato alla stipulazione dei contratti di acquisto dei tabacchi all'estero il contratto è esente dalla procedura dell'approvazione mediante decreto ministeriale; mentre questa procedura sarebbe necessaria se il contratto è stipulato dal ministro! Ma non sembra sostenibile che ciò che è consentito al direttore generale (al di fuori di una espressa attribuzione di competenza legislativa) sia vietato al ministro, che è il capo dell'amministrazione dei monopoli.

Il terzo rilievo prospettato a carico del senatore Trabucchi in ordine al reato di abuso innominato di ufficio riguarda la determinazione del prezzo del tabacco con riferimento ai criteri di valutazione della produzione indigena, anziché a quelli del mercato internazionale.

A questo rilievo risponde ampiamente la relazione della Commissione inquirente dimostrando, sulla base degli acquisti effettuati da parte del monopolio da ditte estere tra il maggio e il luglio 1962, che i prezzi corrisposti a quelle ditte furono superiori a quelli pagati alle ditte italiane.

Non starò a ripetere i conteggi così ampiamente riferiti ieri nella pregevole, obiettiva e serena relazione dell'onorevole Dell'Andro. Desidero invece citare la testimonianza resa dal dottor Cova. La Commissione inquirente gli domandò specificamente se il contratto con le ditte italiane si presentava vantaggioso o svantaggioso per lo Stato dal punto di vista economico.

« Devo premettere » (disse il dottor Cova, e anche qui ripeterò interamente la risposta del testimone) « che per mio conto avrei preferito non fare quel contratto, anche se ci avesse fruttato un miliardo di utile, perché violava un sistema e un modo di lavorare... ». (*Interruzione del senatore Pajetta Giuliano — Richiamo del Presidente*).

Il dottor Cova continua: « Naturalmente, con quelle cautele, il contratto non mi faceva più né caldo né freddo, perché avevo comperato nello stesso paese, nella stessa località, lo stesso tabacco al prezzo di 2-3 mila lire in più. Perciò la questione, tecnicamente, mi

era indifferente. Devo precisare, d'altra parte, che 4 milioni di chili in un triennio rispetto alla nostra importazione di 60-70 milioni di chili in soli due anni, non potevano costituire un problema tecnico mentre, da un punto di vista economico, avevo la prova provata che il prezzo era quello ».

Poiché sui fatti e le circostanze riferiti dal dottor Cova non si può accettare il metodo che taluni oratori usano, di accogliere le opinioni del direttore generale dei monopoli quando sono contrarie al senatore Trabucchi e di respingerle quando sono favorevoli, a me sembra dimostrato che anche per quanto riguarda la determinazione dei prezzi il senatore Trabucchi difese gli interessi dell'amministrazione.

Infine, circa l'ultimo rilievo, che lo stesso ministro avrebbe consentito con nota 6 agosto 1962 che le ditte consegnassero per quantità e periodi limitati tabacchi di tipo Bright in sostituzione del più pregiato Burley messicano previsto dal contratto, la Commissione ha osservato che il ministro delle finanze, con lettera indirizzata al direttore generale dei monopoli, espresse un avviso di carattere generale, rimettendo la decisione tecnico-amministrativa, e quindi anche quella sui prezzi, alla specifica competenza della direzione generale dei monopoli.

Circa l'asserita esorbitanza dei lucri conseguiti dalle società S.A.I.D. e S.A.I.M. (e mi pare che questo sia stato il punto chiave di tutta la requisitoria del senatore Terracini ai fini dell'argomento che qui interessa, cioè dell'accertamento delle responsabilità personali di carattere penale o morale del ministro Trabucchi) (*Commento del senatore Pajetta Giuliano*), basta rilevare che fra il contratto e i lucri esorbitanti non esiste alcun nesso di causalità. Una volta accertato che le clausole contrattuali prevedevano un prezzo conveniente per l'amministrazione, esagerati guadagni non potevano derivare che da atti fraudolenti, non certamente imputabili al ministro Trabucchi. Per accertare e perseguire tale frode, come ogni altra infrazione fiscale e valutaria rilevabile dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, lo Stato ha a sua disposizione i mezzi sufficienti per procedere: e noi non possiamo che auspicare che giustizia sia fatta contro tutti i profittatori del pubblico danaro. L'applicazione del sofisma: « *post hoc, ergo propter hoc* », che mi pare sia stata a base di tutto l'intervento del senatore Terracini, non può essere consentita, in sede logica e tanto meno in sede giuridica, e per di più in tema di giustizia penale.